

UFFICIO  
PIAN.  
C O DTL 1973  
6588  
CLASSE 2/1

✠ S. P. Q. R.

# COMUNE DI ROMA

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE, (SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 1973)

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno di mercoledì cinque del mese di settembre, alle ore 11,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 DARIDA Dott. CLELIO . . . . .	Sindaco	11 CRESCENZI Dott. CARLO . . . . .	Assessore effett.
2 DI SEGNI Dott. ALBERTO . . . . .	Assessore deleg.	12 REBECCHINI AVV. FRANCESCO . . . . .	> >
3 PALA ANTONIO . . . . .	Assessore effett.	13 PALLOTTINI LUIGI . . . . .	> >
4 MEROLLI AVV. CARLO . . . . .	> >	14 SAPIO Rag. LUIGI . . . . .	> >
5 MUU CAUTELA Prof. Dott. MARIA . . . . .	> >	15 MARTINI LUIGI . . . . .	> >
6 STARITA GIOVANNI . . . . .	> >	16 CIOCCI Dott. CARLO ALBERTO . . . . .	Assessore suppl.
7 CABRAS Dott. PAOLO . . . . .	> >	17 BENEDETTO Prof. RANIERO . . . . .	> >
8 SACCHETTI Dott. MARCELLO . . . . .	> >	18 META EGO SPARTACO . . . . .	> >
9 CECCHINI Dott. LUCIO . . . . .	> >	19 DE FELICE AVV. TULLIO . . . . .	> >
10 MENSURATI Prof. Dott. ELIO . . . . .	> >		

Presenti: l'On. Sindaco e n. 11 Assessori.

Assenti giustificati: gli Assessori Carlo Merolli, Elio Mensurati, Francesco Rebecchini, Luigi PalloTTini, Luigi Martini, Carlo Alberto Ciocci e Tullio De Felice.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale supplente Dott. Donato Marzullo.

( OMISSIS )

### DELIBERAZIONE N. 5374

#### Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il p.p. 10/L.

Premesso che con deliberazioni ad urgenza della Giunta Municipale nn. 2701 e 2702 del 25 maggio 1971, ratificate dal Consiglio Comunale con atti nn. 2178 e 2179 del 5 novembre 1971, sono stati adottati il piano particolareggiato di esecuzione del P.R.G. ed il piano delle opere pubbliche d'attuazione del piano generale della zona industriale n. 10/L, riguardante il territorio compreso tra il Fiume Aniene, la Via Salaria, il Fosso dell'Inviolatella ed il Fiume Tevere (Via Salaria);

Che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, previa pubblicazione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 65 del 17 agosto 1971, gli atti relativi ai citati provvedimenti sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Roma per il periodo di giorni 30 correnti dal 18 agosto 1971 al 16 settembre 1971;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione (ed anche successivamente) sono state prodotte n. 12 opposizioni ed osservazioni di cui n. 10 presentate nei termini e n. 2 fuori termine presentate direttamente all'Ufficio Speciale P.R.G. da parte di privati, Enti e organismi pubblici, che vengono esibiti in originale e depositati in atti;

Che le suddette opposizioni ed osservazioni sono state sottoposte all'esame della VIII Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 13 gennaio 1973, 23 gennaio 1973, 27 gennaio 1973 e 19 giugno 1973;

Che, in particolare, l'accoglimento dell'opposizione n. 9 presentata dalla Soc. Autovox è stato subordinato alla assunzione da parte della Società interessata di un formale atto contenente l'impegno ad indennizzare il Comune del maggior costo sostenuto per la realizzazione della strada in fregio all'argine del Tevere;

Che la Soc. Autovox si è dichiarata disposta ad ottemperare alla condizione posta, impegnandosi a produrre, entro tre mesi dall'adozione del presente provvedimento, apposito atto d'obbligo registrato e trascritto comprendente anche la garanzia fidejussoria per l'importo che il Comune stabilirà;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in esecuzione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato che il Consiglio Comunale, nella seduta del 31 luglio 1973, ha aggiornato i propri lavori alla prossima sessione autunnale;

Che, data la necessità e l'urgenza di provvedere, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 140 della Legge Comunale e Provinciale, T. U. 4 febbraio 1915, n. 148;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi del precitato articolo 140, per i motivi di cui in narrativa, delibera:

A) Di approvare, in conformità dei citati pareri resi dalla VIII Commissione Consiliare Permanente, le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il p.p. n. 10/L:

#### 1) MONESTIROLI SERGIO

L'esponente chiede che la fascia stradale per una larghezza complessiva di mt. 38,00 che dalla Via Salaria, va al nuovo Ponte sul Tevere, venga ristretta a mt. 30,00 o spostata parallelamente sul terreno demaniale attiguo per una larghezza di mt. lineari 9,00, al fine di non arrecare danno al proprio stabilimento. La fascia stradale suddetta, infatti, secondo il piano particolareggiato investe un'intera campata dell'edificio industriale, le strade interne, alcuni impianti, nonché la recinzione ed una porzione del fabbricato adetto agli Uffici ed abitazione, rendendo così impossibile, la funzionalità e l'esistenza del complesso industriale.

Si controdeduce:

L'osservazione non appare meritevole di accoglimento in quanto nel p.p. n. 10/L il complesso di arterie e svincoli stradali che dalla Via Salaria raggiungono il Tevere rispetta la previsione del P.R.G.

La soluzione prevista dal p.p. è indispensabile in quanto in detto punto si ha la confluenza con la Via Salaria della strada a servizio industriale della Via Flaminia.

#### 2) Soc. C.L.O.M.A.V.

La Società esponente, proprietaria di un terreno di mq. 3.082,87 sul quale insiste un deposito carburanti, destinato dal P.P. a zona « per grandi industrie », chiede che venga destinata a zona per « piccole industrie », « magazzini e depositi » l'area in esame. Chiede altresì che venga abolita la strada di servizio industriale e la relativa fascia verde di rispetto assoluto della viabilità, dipartentesi dal Km. 7,00 della Via Salaria e conservato il piazzale di accesso ai distributori ed al deposito carburanti, o alternativamente che l'imbocco della predetta strada e la relativa fascia verde venga spostata oltre la particella n. 106.

In subordine chiede che la strada di servizio industriale venga resa flessibile e che la fascia verde venga soppressa nel tratto della particella catastale n. 106, o che nel tratto medesimo la fascia verde venga sostituita con verde di semplice rispetto della viabilità di larghezza di ml. 5,00 e venga consentito il proseguimento dell'esercizio di distribuzione carburanti, in atto da oltre un ventennio, sul piazzale appositamente costruito sul fronte della part. n. 106.

Si controdeduce:

L'osservazione non può trovare favorevole accoglimento in quanto la soluzione viaria prevista dal p.p. n. 10/L è indispensabile per la corretta funzionalità della S.S. Via Salaria che, nel tratto in esame, presenta un notevole grado di pericolosità.

3) Soc. CANDY S.p.A. con sede in Brugherio - Milano

La Società esponente proprietaria di un terreno della superficie di mq. 10.130, chiede che la strada di p.p. a cavaliere della propria e delle proprietà confinanti, venga spostata sul lato opposto, sul terreno della Società, al fine di evitare la soppressione di una attività industriale in conseguenza della occupazione da parte della strada suddetta, della fascia di terreno a servizio del Capannone industriale, togliendo in tal modo il carattere della funzionalità dello stabilimento.

Si controdeduce:

La soluzione proposta, formalizzata in apposita planimetria, che si allega con la lettera A al presente provvedimento, appare meritevole di accoglimento in quanto lo spostamento richiesto della strada, rimanendo completamente nell'ambito della proprietà dell'esponente, non altera le caratteristiche viarie e urbanistiche del p.p. n. 10/L.

4) GOLFO S.r.l.

La Società esponente si oppone al p.p. n. 10/L dichiarando di essere da esso danneggiata in relazione ad un terreno di sua proprietà per il quale non produce però elementi atti ad una precisa ubicazione.

Si controdeduce:

Non evincendosi chiaramente l'oggetto dell'opposizione, si ritiene che l'opposizione stessa non possa essere presa in esame.

5) RIMONDI VITTORIO

L'esponente proprietario di un terreno destinato a « verde pubblico » dal P.P. a seguito dell'ampliamento di alcune zone industriali viciniori, in variante alla destinazione di una zona industriale L/1 nel P.R.G., chiede che venga mantenuta la destinazione industriale.

Osserva l'inutilità del parco pubblico non essendovi abitazioni nella zona e che in seguito al vincolo, la « Torre di Silla » dovendo essere restaurata dagli Enti preposti, Sovrintendenza e Comune, corre il rischio di una totale depauperazione.

Premette che la Sovrintendenza ai Monumenti conscia di tale pericolo ha già espresso parere favorevole all'approvazione di progetti edilizi, con l'imposizione di una fascia di rispetto contenente la « Torre di Silla » e fronteggiante la Via Salaria, nonché il restauro del monumento a mezzo di capitale privato. Per quanto riguarda l'accesso all'area, l'esponente rende noto che l'A.N.A.S. ha già autorizzato l'ingresso nella strada privata di proprietà dell'esponente, che confina con la proprietà « LANCIA », a condizione che l'entrata

e l'uscita avvengano nel senso di marcia delle corsie a senso unico della Via Salaria, senza possibilità di incrocio.

Si controdeduce:

La destinazione di p.p. a parco pubblico della zona industriale del P.R.G., compresa tra la proprietà Lancia e il rilevato ferroviario, fu motivata dal fatto di dare una continuità di destinazione tra l'area prossima al Tevere destinata dal P.R.G. a parco pubblico e l'area interessata dalla Torre di Silla, fronteggiante la Via Salaria, usufruendo di un terreno poco agibile all'uso industriale sia per la vicinanza al rilevato sia per la sua dimensione.

Pertanto si propone, in parziale accoglimento dell'opposizione, che conformemente alla precedente destinazione di P.R.G., l'area venga destinata a zona industriale con vincolo di inedificabilità per utilizzazione parcheggio e ciò anche in considerazione della richiesta dell'Istituto Poligrafico dello Stato, di trasformare, per l'area in oggetto, la destinazione a parco pubblico in area da adibire a parcheggio a servizio dello stabilimento dell'Istituto medesimo. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

#### 6) Soc. Immobiliare ALFA a r.l.

La Società esponente, proprietaria di un terreno di mq. 6.570,30, destinato dal p.p. a sede di un complesso di arterie e svincoli stradali, che dalla Via Salaria raggiungono il Tevere, per una larghezza di ml. 38,00 di cui ml. 23,00 sul proprio terreno, eccepisce che la soluzione viaria, proposta dal p.p. per l'esistenza dell'aeroporto è illegittima, perché in contrasto con le norme di legge e regolamentari che vincolano e limitano qualsiasi opera che possa costituire ostacolo alla navigazione aerea. Nel caso che l'Aeroporto dovesse essere nel futuro eliminato e il suolo sdemanializzato, l'esponente afferma di non comprendere, né sotto il profilo urbanistico, né sotto quello economico, quale possa essere l'interesse del Comune di Roma, ad espropriare delle proprietà private destinate ad attività industriali e commerciali, anziché destinare a sede stradale i limitrofi terreni dell'attuale Aeroporto.

Rende noto che in data 3 giugno 1960 è stato stipulato con il Ministero LL. PP. una convenzione per scopi di utilità ed interesse pubblico, per la destinazione della sede arginale a servitù perenne di via alzata.

Chiede pertanto che sia liberata la propria proprietà dai vincoli viari, ripristinandovi la destinazione industriale.

Si controdeduce:

L'osservazione non appare meritevole di favorevole accoglimento in quanto nel p.p. n. 10/L il complesso di arterie e svincoli stradali che dalla Via Salaria raggiungono il Tevere rispetta la previsione del P.R.G.

La soluzione prevista dal p.p. è indispensabile in quanto in detto punto si ha la confluenza con la Via Salaria della strada a servizio industriale della Via Flaminia.

A ciò aggiungasi che la soluzione viaria proposta dal p.p. non è comunque tale da contrastare con le leggi e regolamenti in materia aeroportuale in quanto è prevista a quota inferiore alla quota limite ammessa per le costruzioni della zona.

#### 7) ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

L'esponente, proprietario di un'area sulla quale sorge il complesso grafico « Carte Comuni » premette che per realizzare una razionale sistemazione del complesso, recente-

mente ha avuto la possibilità di disporre di ulteriori aree meglio individuate nella planimetria che si allega, che intende includere nel complesso sopra indicato. Osserva che tali aree sono state dal p.p. destinate a « Parco Pubblico » in variante al P.R.G. che le destinava ad aree industriali.

Chiede, pertanto, che, in virtù dell'art. 10, lettera B, della Legge Urbanistica e dell'art. 16, n. 2, della Legge medesima, con i quali si stabilisce che gli elementi urbanistici debbono assicurare « la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato », sia ripristinata la destinazione di P.R.G. al fine di evitare grave pregiudizio nella strutturazione dei propri servizi, elemento essenziale per la funzionalità di una così delicata e complessa attività.

In via subordinata, chiede che l'area di che trattasi venga destinata a parcheggio, a servizio dell'insediamento industriale, per la sosta degli autoveicoli delle maestranze dell'Istituto, attraverso la realizzazione di opportuni collegamenti di sottopassaggio al tracciato ferroviario.

Si controdeduce:

La destinazione di p.p. a parco pubblico della zona destinata dal P.R.G. a industriale, compresa tra la proprietà Lancia e il rilevato ferroviario, fu motivata dal fatto di dare una continuità di destinazione tra l'area prossima al Tevere, destinata dal P.R.G. a parco pubblico, e l'area interessata dalla « Torre di Silla » fronteggiante la Via Salaria, usufruendo di una fascia di terreno poco agibile all'uso industriale sia per la vicinanza del lotto rilevato sia per la sua dimensione. Tuttavia, la richiesta di trasformare la destinazione a parco pubblico per la zona più prossima a quella dell'Istituto Poligrafico dello Stato in area da adibire a parcheggio a servizio dello stabilimento dell'Istituto medesimo, appare meritevole di accoglimento. Pertanto si propone che conformemente alla precedente destinazione di P.R.G. l'area venga destinata a zona industriale con vincolo di inedificabilità. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda invece l'area contigua al fiume Aniene, essendo questa già destinata a zona N anche dal P.R.G. vigente, la richiesta dell'Istituto non può essere accolta.

8) Soc. BERNA IMMOBILIARE con sede in Via Salaria nn. 729-731

La Società esponente, proprietaria di un terreno di mq. 8.000, locato attualmente alla « AUTOIMPORT » che vi ha realizzato il centro principale di assistenza per le vetture OPEL - VAUXHALL - CHEVROLET - PONTIAC - BUICH - OLDSMOBIL - CADILLAC, terreno destinato dal p.p. parzialmente a sede di un complesso di arterie e svincoli stradali che dalla Via Salaria raggiungono il Tevere, propone di spostare la fascia stradale dalla parte del terreno demaniale. La Società motiva tale richiesta con il fatto che, in conseguenza della forte riduzione del terreno, in seguito alla realizzazione della fascia stradale, ne sarebbe ridotta fortemente la capacità operativa dell'AUTOIMPORT, pregiudicando il normale svolgimento di lavoro nei confronti delle maestranze e ponendo in serio pericolo lo sviluppo e l'organizzazione del complesso.

Si controdeduce:

L'osservazione non appare meritevole di accoglimento in quanto nel p.p. n. 10/L il complesso di arterie e svincoli stradali che dalla Via Salaria raggiungono il Tevere rispetta le previsioni del P.R.G.

La soluzione prevista dal p.p. è indispensabile in quanto in detto punto si ha la confluenza con la Via Salaria della strada a servizio industriale della Via Flaminia.

9) Soc. p. Az. AUTOVOX

La Società esponente, proprietaria di uno stabilimento industriale, situato tra la Via Salaria e l'Ansa del Tevere, all'altezza della Villa Spada, premette che per esigenze di espansione delle proprie attività industriali, ha assunto l'intero pacchetto azionario della S.I.I.S. S.p.A., proprietaria di un lotto di terreno confinante. Osserva che tutti i lotti di terreno compresi tra la Via Salaria e l'ansa del Tevere hanno accesso, o dalla Via Salaria o dalla strada esistente, che partendo dalla stessa via, raggiunge l'apice dell'ansa e che l'ANAS ha progettato lungo l'intero fronte del comprensorio una quinta corsia della S.S. Salaria attualmente in fase di avanzata costruzione, allo scopo di assorbire l'intero movimento viario relativo agli stabilimenti industriali, risultando collegata anche alla strada attualmente esistente, in senso perpendicolare alla Via Salaria.

Pertanto chiede, che dalla rete viaria del p.p. venga soppressa la strada di raccordo, tra i due svincoli posti all'altezza dell'ansa del Tevere, anche perché la strada suddetta, mentre apparentemente scorrerebbe fra il lotto della AUTOVOX e quello S.I.I.S., in realtà, per quanto sopra detto, dividerebbe in due un unico fondo, compromettendo in tal modo oltre l'AUTOVOX, anche l'economia locale e nazionale.

In subordine, la Società propone che il tracciato della strada di raccordo, segua l'argine del Tevere, come da planimetria allegata.

La Società opponente con memoria aggiuntiva fa presente che l'area di recente acquisizione è stata destinata a zona industriale vincolata.

L'opponente chiede che la zona venga destinata a zona per medie industrie allo scopo di uniformare la destinazione tra le due zone contigue ed allo scopo di aumentare la dimensione del lotto minimo da 10.000 a 25.000 mq. attinente alla nuova destinazione richiesta, in quanto ciò permetterebbe alla stessa Società di costruire un complesso organico ed integrato al preesistente stabilimento.

Si controdeduce:

Premesso che l'ANAS ha in programma la costruzione di una corsia parallelamente alla S.S. Salaria per l'assorbimento del movimento viario relativo agli stabilimenti industriali della zona, appare meritevole di accoglimento al fine di non pregiudicare l'espansione dell'attività industriale della Società esponente e così pure la richiesta di sopprimere la strada di p.p. fra il lotto dell'AUTOVOX e quello della S.I.I.S. considerato che una adeguata circolazione dei mezzi pesanti in entrata ed uscita potrà essere attuata anche all'interno del lotto della Società opponente.

La continuità dei collegamenti tra le due attrezzature realizzate dall'ANAS sulla Via Salaria verrà assicurata mediante una strada di servizio che sarà situata al margine dell'argine del Fiume Tevere.

Anche quanto richiesto con la memoria aggiuntiva appare meritevole di accoglimento.

Comunque l'accoglimento delle due opposizioni è subordinato all'impegno, da parte della Società interessata, di produrre, entro tre mesi dall'adozione del presente provvedimento, un atto registrato e trascritto recante l'obbligo di indennizzare il Comune del maggior costo relativo alla realizzazione della nuova strada proposta in fregio all'argine del Tevere rispetto alla soluzione prevista dal p.p. nonché la garanzia fidejussoria per l'importo che il Comune medesimo stabilirà.

10) Soc. p. Az. INDUSTRIE ZANUSSI

La Società esponente, proprietaria di un terreno di mq. 8.907 acquistato dalla Società a r.l. G.E.A., intestataria della licenza per la costruzione dello stabilimento indu-

striale iniziato dalla Società esponente il 12 novembre 1964 i cui lavori furono sospesi in seguito a notifica del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esistenza sul terreno di un fabbricato detto « Torre di Silla », dichiarato di notevole interesse archeologico, chiede che venga ripristinata la destinazione del P.R.G. di zona industriale.

Premesso che il 20 giugno 1966, la Società inoltrò al Comune di Roma, la domanda di variante munita dei necessari benestare delle Sovrintendenze competenti, domanda che è rimasta dapprima inevasa e in seguito nel 1970 sospesa con ordinanza del Sindaco. La Società osserva che secondo la costante interpretazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, la sospensione di ogni determinazione può avvenire per misura di salvaguardia sulle domande di licenze di costruzione edilizie ma non sulle utilizzazioni delle licenze edilizie già autorizzate e pertanto, la licenza edilizia salvi i diritti delle Soprintendenze è tuttora suscettibile di valida utilizzazione. Osserva anche che la destinazione « a verde pubblico organizzato » di p.p., non è giustificata da alcun fattore tecnico e da alcun elemento logico, non comprendendosi a chi debba essere destinata l'area, considerando che una simile individuazione urbanistica, viene normalmente ubicata nelle vicinanze delle zone residenziali, mentre la zona interessata ha le caratteristiche più idonee per la realizzazione dello stabilimento, in quanto adeguatamente fornita di servizi pubblici ed è compresa in un insediamento industriale di grandi proporzioni. Fa notare che la mancata realizzazione dell'opera intrapresa e sospesa immediatamente, in ossequio all'ordine del Ministero della Pubblica Istruzione, anche per quella porzione di fabbricato che non contrastava con le disposizioni ministeriali, non consente la valorizzazione della « Torre di Silla », non solo per le opere di restauro, collegate alla realizzazione dell'iniziativa industriale, ma specialmente perché non viene inserita in un ambiente, che ne esalti le caratteristiche.

Fa presente altresì che il mutamento di destinazione depaupererebbe la località di numerosi posti di lavoro, pregiudicando notevoli interessi della Società Zanussi.

Si controdeduce:

Si ritiene che la fascia verde introdotta dal p.p. n. 10/L in fregio al fiume Aniene e al fiume Tevere non sia eliminabile per le funzioni paesistiche di rispetto delle presistenze archeologiche che questa assolve. Inoltre, la costruzione di un magazzino con notevole traffico merci in corrispondenza dello svincolo Salaria - Via dei Prati Fiscali appesantirebbe la situazione di un punto critico per il traffico cittadino; pertanto l'osservazione non appare meritevole di accoglimento.

#### 11) Soc. GENERAL PLASTICS - Fuori termine

La Soc. esponente chiede il ripristino della destinazione a zona per « medie industrie » di P.R.G. e del piano particolareggiato n. 10/L precedentemente adottato, per la porzione di terreno di sua proprietà meglio identificato al foglio catastale n. 135, con la particella n. 26.

La richiesta viene motivata dal fatto che la Società ha in programma di utilizzare il terreno vincolato per la costruzione di un capannone da adibire alla lavorazione dei prodotti plastici destinati al mercato interno ed estero, ed a tal fine ha richiesto ed ottenuto licenza per la costruzione di una passerella sul fosso per il collegamento del terreno vincolato con altro sull'altra sponda, ove ha sede attualmente lo stabilimento.

L'esponente s'impegna nell'eventualità di esecuzione di costruzioni sul terreno vincolato dal p.p. ad eseguire opere di difesa dalle erosioni e smottamenti per l'argine destro, come ha già fatto per l'argine sinistro, attiguo allo stabilimento.

Si controdeduce:

Sebbene presentato fuori termine, pur tuttavia, si ritiene di dover procedere all'esame di merito del ricorso. Sotto questo aspetto, peraltro, l'osservazione non può trovare accoglimento in quanto la destinazione del p.p. n. 10/L rispetta quella di P.R.G.

Del resto la dimensione del lotto e la sua forma irregolare non rendono suscettibile l'area di alcuna utilizzazione al momento che vengano ad applicarsi le norme di distacco dei confini.

12) Società S.I.G.I. - *Fuori termine*

La Società esponente fa presente che il p.p. n. 10/L prevede all'interno dello stabilimento di sua proprietà, uno spazio destinato a sede stradale per lo svincolo del traffico industriale e che detto spazio viene a sovrapporsi a fabbricati esistenti comportandone il futuro abbattimento.

Si controdeduce:

Sebbene presentata fuori termine, pur tuttavia, si ritiene di esaminare nel merito il presente ricorso. Sotto questo aspetto, considerato il danno che comporterebbe la soluzione di piano particolareggiato alle attività industriali svolte dalla Società opponente e considerato che il traffico anche pesante può ugualmente svolgersi per l'esistenza di spazi sufficienti, si ritiene l'opposizione meritevole di accoglimento.

La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera A al presente provvedimento.

B) Di inviare alla Regione Lazio, per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti e i documenti facenti parte del piano nonché le opposizioni ed osservazioni presentate e la presente deliberazione recante le controdeduzioni.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. PALA

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.to: D. MARZULLO

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 9 SET. 1973  
al 23.9.1973 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 13 SET. 1973

Li 21. set. 1973

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malesomme

Esecutive a norma e per gli effetti  
della legge 10.2.1953 n. 69

li 4 oct. 1973

p. SP Segretario Generale

f.to R. Malesomme

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 4. oct. 1973

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malesomme